

Impiego pubblico - impiegati dello stato - disciplina - procedimento disciplinare – Corte di Cassazione, Sez. L. , Sentenza n. 28928 del 08/11/2019 (Rv. 655701 - 01)

Pubblico impiego - Procedimento disciplinare - Termini e competenza - Determinazione - Criteri.

In tema di sanzioni disciplinari nel pubblico impiego privatizzato, i termini per lo svolgimento del procedimento, così come la distribuzione della competenza tra il responsabile della struttura e l'Ufficio per i procedimenti disciplinari, si definiscono, ai sensi dell'art. 55-bis del d.lgs. n. 165 del 2001, sulla base dei fatti indicati nell'atto di contestazione e delle sanzioni per essi astrattamente stabilite dalla contrattazione collettiva, che si individuano, qualora l'ipotesi rientri tra quelle espressamente enunciate dal c.c.n.l., nella misura massima edittale, ovvero, qualora si tratti di fatti di rilievo disciplinare non rientranti in tali specifiche ipotesi, sulla base della sanzione massima irrogabile.

Corte di Cassazione, Sez. L. , Sentenza n. 28928 del 08/11/2019 (Rv. 655701 - 01)